

Delibera 13/2018/SG

Nuovo testo art. 17

Art. 17

Diffusione dei dati rilevanti per una corretta informazione del pubblico

1. Nell'istanza di autorizzazione, l'ente indica le specifiche modalità con cui intende assolvere l'obbligo di rendere periodicamente disponibili i dati quantitativi relativi all'attività svolta, alle modalità operative, ai costi dell'attività e alle spese per l'adozione. Più precisamente, l'ente è tenuto a rendere noti, **sul proprio sito web**, i seguenti dati: sedi in Italia, specificando le attività che in ciascuna sede si svolgono e precisando i giorni e gli orari di apertura; l'ambito territoriale di operatività in Italia; la dettagliata descrizione delle metodologie operative; i Paesi nei quali l'ente è autorizzato ed effettivamente operativo; le caratteristiche dei minori adottabili in ciascuno dei Paesi in cui l'ente opera; il numero di adozioni realizzate in ogni Paese, in ciascuno degli ultimi tre anni; **il numero dei conferimenti in carico pendenti aggiornato trimestralmente, suddiviso per ciascuno dei Paesi in cui l'ente opera**; il tempo medio d'attesa per il perfezionamento dell'adozione, e negli ultimi tre anni; il costo complessivo che le coppie sostengono nell'intera procedura, compreso il post-adozione, con esclusione delle spese di viaggio e di soggiorno all'estero, specificando i costi che si riferiscono ad attività e servizi obbligatori e quelli che attengono ad attività e servizi facoltativi. In ogni caso, l'ente deve impegnarsi ad aggiornare i dati almeno ogni sei mesi.
2. E' raccomandata la predisposizione di un'apposita pagina informativa nel sito web dell'ente, che sia di facile accesso e comprensione. A tal fine la Commissione promuove iniziative per la realizzazione di tali pagine web con caratteri di omogeneità, assicurando ogni utile collaborazione.
3. Non è sufficiente, ai fini dell'obbligo di informazione in relazione ai costi della procedura, il mero rimando alle tabelle costi concordate con la Commissione.